

Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano

R.G. N. 50388/ 2011

SENTENZA N. 648/16  
Cron. 3316/16  
REP. 1039

**IL TRIBUNALE DI LUCCA**

in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Massimo NIRO ;  
decidendo ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa promossa da :

( C.f.: \_\_\_\_\_ ), domiciliato presso lo studio dell' Avv. Roberto  
POLLONI, che lo rappresenta e difende ;

ATTORE

contro

**S.p.A.** ( P.Iva: \_\_\_\_\_ ), in persona del legale rappresentante  
pro tempore, domiciliata presso lo studio dell' Avv. Giulio GUARNIERI, che la rappresenta e difende ;

CONVENUTA

OGGETTO : Risarcimento danni.

*Conclusioni dell'attore* : " Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nell'accoglimento delle domande tutte di cui in narrativa : accertato il grave inadempimento, dichiarare la responsabilità della banca convenuta per non aver predisposto i mezzi idonei ad evitare la sottrazione dei beni custoditi nella cassetta concessa in uso alla parte attrice ; per l'effetto condannarla, per le causali di cui in premessa, a dare e pagare all'attore, a titolo di risarcimento del danno, euro 51.200,00 o quella somma che risulterà dalla espletanda istruttoria. Il tutto oltre Interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo ".

*Conclusioni della convenuta* : " Piaccia al Tribunale di Lucca, contrariis relectis : in via principale, accertato e dichiarato che l'evento dannoso per cui è causa è ascrivibile a forza maggiore, respingere la domanda di parte attrice nei confronti di \_\_\_\_\_ S.p.A. in quanto infondata in fatto e diritto ; in subordine, nell'ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità della banca nella causazione dell'evento dannoso, accertata e dichiarata la validità ed efficacia della clausola contrattuale n.2 del contratto intercorso tra le parti avente ad oggetto l'uso del servizio di cassetta di sicurezza, dichiarare \_\_\_\_\_ tenuta a risarcire il danno entro il limite contrattualmente indicato di euro 5.200,00 ; in ulteriore subordine, accertato e dichiarato il concorso colposo del creditore nella produzione del danno, ridurre ex art.1227 c.c. il risarcimento del danno nella misura provata all'esito del presente giudizio, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Con vittoria delle spese di lite ".

Al termine della discussione orale della causa, all' udienza del 25-3-2016, pronuncia la seguente

**S E N T E N Z A**

di cui viene data immediata lettura ex art. 281-sexies c.p.c. .

Ritenuto in fatto .

Con atto di citazione ritualmente notificato \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio la Banca \_\_\_\_\_ S.p.A., esponendo che l'attore era titolare di conti correnti presso l'Agenzia di Viareggio, Piazza \_\_\_\_\_, della Banca \_\_\_\_\_ ed era altresì titolare della cassetta di sicurezza n.13 B, nella quale aveva riposto beni quali orologi Cartier, orologi Rolex, orologi Longines,

*R*



verette, anelli, ciondoli, bracciali, collane e collanine, etc. ; che in data 10.8.2009 la cassetta di sicurezza di proprietà dell'attore, unitamente ad altre, era stata svuotata nel corso di una rapina da parte di malviventi, ad oggi ancora ignoti ; che l'asportazione dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza era stata resa possibile dalla mancanza di accorgimenti predisposti da parte dell'istituto convenuto e idonei a proteggere i beni ad esso affidati ; che, infatti, i malviventi erano penetrati nell'istituto aprendo un varco in una parete in muratura a comune con una cabina Enel, alla quale si accedeva da una normale porta metallica posta sulla facciata dell'edificio e precisamente dalla pubblica strada denominata Via Cavallotti ; che, inoltre, la stanza adibita ad archivio, attraverso la quale i malviventi erano penetrati nell'istituto, non era provvista di impianto di allarme o di altro apparato di sicurezza, come lo stesso direttore della filiale della banca aveva riferito all'attore, in presenza di altre persone ; che, ancora, la porta di detta stanza era un normale paravento in legno e vetro senza alcuna sicurezza, per cui, una volta penetrati all'interno della stanza archivio, i malviventi non avevano incontrato nessun altro ostacolo verso il locale ove erano ubicate le cassette di sicurezza ; che, al momento dell'ingresso nell'edificio dei malviventi, mentre il caveau era chiuso ( per mezzo dell'impianto di temporizzazione ) il locale nel quale si trovavano le cassette era aperto ; che i malviventi non avevano trovato particolari difficoltà a forzare le cassette di sicurezza, in quanto le stesse avevano delle semplici serrature, del tipo di quelle che si trovavano nei normali negozi di ferramenta ; che il furto o la rapina era stato regolarmente denunciato e l'attore aveva avanzato richiesta di risarcimento del danno alla banca a mezzo di lettera raccomandata a.r., alla quale era seguita la lettera della banca con cui dichiarava di non accogliere la richiesta dell'attore ; che in ogni caso la banca, in detta missiva, sosteneva che l'uso della cassetta era stato concesso per la custodia di cose del valore complessivo non superiore ad euro 5.200,00 ; che i beni sottratti all'attore avevano un valore commerciale di euro 51.200,00, come risultava dalle stime effettuate dalla Fratelli S.r.l. e da ; che secondo una

giurisprudenza ormai consolidata la banca, per liberarsi dall'obbligo di risarcire i danni subiti dal cliente la cui cassetta di sicurezza fosse stata svaligiata, aveva l'obbligo di provare il verificarsi del caso fortuito, che non poteva certo essere integrato dal fatto del furto ; che parimenti la giurisprudenza prevalente riteneva che fossero nulle, per violazione dell'art.1229 c.c., le clausole con le quali le banche limitavano la propria responsabilità entro un determinato massimale ; che, pertanto, la clausola di cui all'art. 1 del contratto sottoscritto dall'attore era nulla e, conseguentemente, improduttiva di qualsivoglia effetto ; che, inoltre, la clausola stessa era anche inefficace, perchè non debitamente sottoscritta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., essendo senza dubbio limitativa della responsabilità del debitore e, quindi, da approvarsi specificamente ai sensi dell'art.1341, 2° comma, c.c. ; che, nel caso di specie, l'attore si era limitato ad accettare, ai sensi e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art.1341 c.c., solo gli artt. 6, quarto, quinto e sesto comma, 11, 16, settimo e ottavo comma, 27 e 30, secondo comma, e dunque ne conseguiva l'assoluta inefficacia della clausola invocata dalla banca per limitare la propria responsabilità ; che il coordinamento degli artt.1218, 1176 e 1839 c.c. consentiva di precisare, da un lato, il parametro di diligenza con cui andava apprestato il servizio e l'alto grado di professionalità richiesto al *bonus argentarius* e, dall'altro, di individuare i contenuti dell'onere probatorio della banca, la quale doveva non solo dimostrare di essersi munita di tutti i congegni tecnici e degli accorgimenti consentiti dalla scienza e dall'esperienza del momento, ma anche fornire la prova del fatto positivo ( caso fortuito, cui andava equiparata la forza maggiore ), solo in presenza del quale restava esclusa anche la colpa lieve ; che ai fini della prova del fortuito non era sufficiente la dimostrazione del furto in quanto tale, trattandosi di situazione prevedibile dalla banca.

Pertanto, l'attore ha chiesto di accogliere le conclusioni riportate in epigrafe.

Si è costituita in giudizio la Banca S.p.A., deducendo che nessun addebito poteva essere attribuito alla convenuta in riferimento alle misure di sicurezza adottate per la prevenzione di eventi dannosi, avendo la stessa adottato, nella specie, tutti i più accurati accorgimenti idonei ad evitare la sottrazione, il danneggiamento e la distruzione dei valori dalla stessa custoditi ; che la rapina in questione, che aveva portato alla sottrazione dei valori contenuti nella cassetta di sicurezza dell'attore, era avvenuta in pieno giorno, intorno alle ore 16, quando ancora all'interno della banca era presente gran parte del personale ; che, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, le cassette di sicurezza erano custodite all'interno di "armadi corazzati" ed erano state

R



forzate dopo che, sotto la minaccia delle armi, i tre rapinatori avevano costretto il direttore della banca a richiamare il funzionario in possesso delle chiavi, il quale aveva provveduto direttamente all'apertura di due dei quattro armadi blindati contenenti le cassette medesime, come si evinceva dalla denuncia del Direttore della Banca effettuata in data 11.8.2009 ; che, quindi, nessuna carenza era configurabile nei sistemi di sicurezza della banca e, invece, si configurava nel caso di specie un'evidente ipotesi di forza maggiore, assolutamente non fronteggiabile da parte della banca convenuta, il che escludeva di per sé ogni responsabilità della banca per l'evento dannoso ; che il tenore della clausola di cui al punto 2 del contratto sottoscritto dalle parti non era diretto a limitare la responsabilità della banca nei confronti del danneggiato, poiché detta clausola non solo non prevedeva l'esonero da responsabilità per la banca, ma non conteneva neppure il divieto di inserire nella cassetta beni di valore superiore alla somma indicata in contratto, chiedendo semplicemente al cliente di dichiarare il massimale assicurativo adeguato per coprire eventuali maggiori danni derivanti dalla sottrazione, distruzione o danneggiamento delle cose custodite in cassetta ; che la *ratio* della disposizione in esame non era quella di escludere la responsabilità della banca, ma al contrario quella di mettere la banca in condizione di provvedere, attraverso la propria assicurazione, al risarcimento del danno effettivamente subito dal cliente ; che, pertanto, non si poteva ritenere che la clausola in esame rientrasse tra quelle da considerare nulle per violazione dell'art.1229 c.c., in quanto limitative della responsabilità della banca entro un determinato massimale, né poteva essere invocata l'inefficacia della clausola ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c., in quanto la stessa non era una clausola limitativa di responsabilità e, quindi, non richiedeva una specifica approvazione scritta da parte del contraente ai sensi dell'art.1341, comma 2, c.c. ; che, piuttosto, era configurabile nella specie un'ipotesi di concorso colposo del creditore nella causazione del danno ai sensi dell'art.1227 c.c., poiché non risultava che l'attore avesse mai comunicato alla banca di aver introdotto nella cassetta oggetti del valore asseritamente dichiarato nell'atto di citazione, così venendo meno anche ai doveri di correttezza e buona fede che governavano l'esecuzione di tutti i contratti ; che, infine, gravava sull'attore il preciso onere probatorio in ordine all'*an* e al *quantum* del danno subito e la convenuta, nel contestare la quantificazione del danno offerta da controparte, sottolineava la notevole discrepanza tra quanto richiesto dall'attore a titolo di risarcimento nella sua prima richiesta rivolta alla banca e datata 31.8.2009 e quanto invece richiesto in atto di citazione.

La convenuta ha concluso come riportato in epigrafe.

La causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali e C.T.U. ; quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, è stata discussa e decisa all'odierna udienza del 25-3-2016 .

#### Considerato in diritto.

Va accolta la domanda avanzata dall'attore e dichiarata la responsabilità della banca convenuta per l'evento dannoso per cui è causa, ai sensi dell'art.1839 c.c..

In giurisprudenza si è precisato che nel contratto a prestazioni corrispettive di cui all'art.1839 c.c. ( servizio bancario delle cassette di sicurezza ) il rapporto ha ad oggetto la sicurezza dei locali nei quali si trovano le cassette ( Cass. 5421 / 1992 ) ed è la cassetta, e non gli oggetti in essa immessi, l'oggetto dell'obbligo di custodia in capo alla banca ( Cass. 750 / 1997 ) : in caso di violazione dell'obbligo di custodia la banca è esente da responsabilità soltanto per il caso fortuito, dovendosi considerare l'alto grado di professionalità e la diligenza nell'adempimento ragguagliabile alla condotta del *bonus argentarius* ( Cass. 5421 / 1992 cit. ). Pertanto, proprio in virtù della particolare condotta richiesta, è configurabile la colpa grave, e la conseguente responsabilità della banca, in caso di inadempimento derivante dall'omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette ( Cass. 3389 / 2003 ). Ancora, si è affermato che l'art.1839 c.c. delinea a carico della banca una presunzione di responsabilità, dalla quale essa può liberarsi soltanto dimostrando il caso fortuito ( mediante la prova positiva dello stesso ), in quanto la banca non risponde soltanto per eventi straordinari ed imprevedibili ed eccezionali ( Cass. 8065 / 1997 ) ; la prova del caso fortuito non è integrabile dal furto, in quanto si tratta di situazione prevedibile in relazione al livello di professionalità della banca ( Cass. 23412 / 2009 ).

Alla luce di questi consolidati orientamenti della giurisprudenza, se si esaminano le risultanze istruttorie, ci si avvede che nella fattispecie in esame la banca convenuta non ha fornito la prova

*h*



del caso fortuito ( o della forza maggiore ) e, quindi, deve rispondere dell'asportazione dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza dell'attore ad opera dei rapinatori, rimasti ignoti, nel pomeriggio del 10 agosto 2009. Infatti, le modalità della rapina in oggetto sono state chiarite dalle deposizioni testimoniali, nonché dalla denuncia presentata ai Carabinieri dal direttore della filiale della banca,

( doc. 1 di parte convenuta ) : si è trattato di una rapina a mano armata compiuta da tre persone durante l'orario di apertura al pubblico della banca, verso le ore 16,10, in cui i rapinatori prima intimavano al cassiere di aprire il caveau o cassaforte principale e poi, avuta la risposta dal cassiere che era già chiusa a tempo e si poteva aprire solo nella giornata successiva, decidevano di forzare le cassette di sicurezza, facendosi aprire dall'impiegato che possedeva le chiavi degli armadi corazzati in cui erano custodite le cassette due dei quattro armadi corazzati e, quindi, forzando le cassette mediante l'uso di martello e scalpello ( v. denuncia cit. e deposizioni di ), tutti dipendenti della filiale in questione ). Orbene, dalla descrizione della rapina da parte dei testimoni oculari della stessa non risulta che essa sia avvenuta con modalità tali da poter integrare caso fortuito o forza maggiore, ovvero con l'ausilio di mezzi tecnici tanto distruttivi e sofisticati da porre nel nulla misure di sicurezza tecnologicamente avanzate ( v. Trib. Roma 12.6.1995 ) : anzi, risulta che misure di sicurezza tecnologicamente avanzate a protezione delle cassette di sicurezza non ve ne erano, dato che gli armadi in cui erano custodite si aprivano e chiudevano a chiave, posseduta da impiegati della banca, e non vi era un sistema di chiusura a tempo e programmata come per la cassaforte principale ( che aveva impedito ai rapinatori di aprirla ). Così i rapinatori, una volta fatti aprire gli armadi corazzati, hanno potuto forzare ed aprire le cassette di sicurezza con relativa facilità, facendo uso di martelli e scalpelli, ed in poco tempo ( circa quindici minuti, come specificato nella denuncia del direttore ).

Ne discende che non solo la banca convenuta non ha provato il caso fortuito, ma che è altresì configurabile a suo carico colpa grave, non avendo dimostrato l'astratta adeguatezza dei sistemi di sicurezza adottati ( Cass. 9640 / 1999 ). Dichiarata la responsabilità ex art.1839 c.c. di Banca S.p.A., va esaminata la questione della validità ed efficacia della clausola n.2 del contratto sottoscritto dalle parti, secondo la quale " *l'uso della cassetta è concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore a euro 5.200,00...* ", per verificare se la convenuta sia tenuta a risarcire il danno subito dall'attore solo entro tale limite contrattualmente previsto ( come richiesto dalla convenuta nelle conclusioni formulate in subordine ). Al riguardo, questo Giudice condivide l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, giusta il quale la clausola che fissa un limite alle cose depositabili nella cassetta delimita la responsabilità della banca e deve quindi collegarsi al principio dell'art.1229 c.c., non esonerando la banca da responsabilità per dolo e colpa grave ( Cass. 28314 / 2011, Cass. sez. un. 6226 / 1994 ) : dunque, detta clausola è sicuramente nulla ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art.1229, 1° comma, c.c., ossia nella parte in cui esonera la banca dalla responsabilità anche per dolo o colpa grave.

Neppure è configurabile, nella specie, il concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c., atteso che non è configurabile da parte del cliente una violazione del dovere di buona fede per il solo fatto che egli abbia ommesso di informare la banca in ordine ai beni immessi e al loro valore, né tale mancata comunicazione è suscettibile di circoscrivere l'obbligo risarcitorio della banca sotto il profilo della imprevedibilità del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art.1225 c.c. ( Cass. 14462 / 2004 ).

Pertanto, passando al *quantum debeatur*, l'attore ha dimostrato di aver depositato e tenere nella cassetta di sicurezza *de qua*, alla data del 10.8.2009, gli oggetti - orologi, beni preziosi e gioielli - elencati nell'atto di citazione e nei documenti di stima prodotti ( cfr. deposizioni dei testi

e i ). Riguardo al valore di tali oggetti, ci si deve riportare ai risultati della CTU, espletata proprio al fine di ottenere una stima dei beni in questione : il CTU ha compiuto una stima accorta ed attendibile, basandosi sulle fotografie prodotte, sulle valutazioni compiute dai Fratelli ( per i preziosi : doc. A ) e da ( per gli orologi : doc. B ), sul prezzo dell'oro nel 2009, giungendo ad una valutazione complessiva pari ad euro 33.170,00, di cui euro 13.200,00 per gli orologi ed euro 19.970,00 per gli oggetti di oreficeria e gioielleria ( v. relazione del CTU depositata il 22.7.2014 ).

Tale valutazione peritale, congrua e motivata, deve essere recepita, così che il risarcimento del

R



danno spettante all'attore va determinato nella misura indicata dal CTU, pari complessivamente ad euro 33.170,00 ; oltre interessi legali dalla data della prima richiesta stragiudiziale inviata dall'attore alla banca convenuta ( 31.8.2009 : doc. 2 di parte convenuta ).  
Le spese di lite e di C.T.U. seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, così provvede :

- 1) dichiara la responsabilità della convenuta Banca [redacted] S.p.A. per l'evento dannoso per cui è causa e, conseguentemente, condanna la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore [redacted] che liquida complessivamente in euro 33.170,00, oltre interessi legali a decorrere dal 31.8.2009 ;
- 2) condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in euro 7.254,00 per compenso e in euro 382,00 per spese, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale, IVA e CPA nella misura di legge ;
- 3) pone definitivamente le spese di CTU a totale carico della convenuta.

Lucca, lì 25-3-2016.

**Il Giudice**

Dr. Massimo NIRO

